

# **TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI**

- Fondatore: LELIO BASSO (ITALIA)

Presidente:

FRANCO IPPOLITO (ITALIA)

Vicepresidenti:

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA (BRASILE)

JAVIER GIRALDO MORENO (COLOMBIA)

HELEN JARVIS (AUSTRALIA)

PHILIPPE TEXIER (FRANCIA)

Segretario Generale:

GIANNI TOGNONI (ITALIA)

**SESSIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE MIGRANTI E RIFUGIATE (2017-2018)**

**Udienza di Palermo, 18-20 dicembre 2017**

**SENTENZA**

UNEDITED VERSION

VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 - 00186 ROME - TEL:0039 066877774

E-mail:[ppt@permanentpeopletribunal.org](mailto:ppt@permanentpeopletribunal.org)

[www.permanentpeopletribunal.org](http://www.permanentpeopletribunal.org)

## **Giuria del TPP**

La giuria del Tribunale (in ordine alfabetico) è composta da:

### *Carlos Martín Beristáin (Spagna)*

Dottore in medicina con dottorato in psicologia sociale, ha 27 anni di esperienza con vittime di violenza e guerra in vari paesi, con sfollati e rifugiati, con sopravvissuti e parenti delle persone scomparse. Ha coordinato il rapporto “Guatemala. Nunca Más” ed è stato consulente per le Commissioni per la verità in Perù, Paraguay ed Ecuador. Ha lavorato per il caso del Sahara occidentale, e ha fatto parte del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti della Commissione interamericana dei diritti umani per il caso dei 43 studenti messicani scomparsi. È stato di recente nominato membro della Commissione verità in Colombia.

### *Luciana Castellina (Italia)*

Giornalista e scrittrice, è stata componente del Partito comunista italiano e del Partito di unità per il comunismo. È stata per varie legislature deputata del Parlamento italiano e più volte eurodeputata. È stata vice-presidente della Commissione sull’America Latina e Centrale del Parlamento europeo. È presidente onoraria dell’Arci.

### *Donatella Di Cesare (Italia)*

Professore ordinario di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma e di ermeneutica filosofica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. È tra le voci filosofiche più presenti nel dibattito pubblico. Si è occupata di temi politico-esistenziali, studiando la violenza nelle sue diverse forme. Ha affrontato più volte il tema dei diritti umani, sia a proposito della tortura, tenacemente presente anche nelle democrazie liberali, sia a proposito della guerra civile globale e del terrorismo, sia infine in relazione ai migranti. Tra le sue ultime pubblicazioni: *Tortura*, Bollati Boringhieri, Torino 2016; *Terror e modernità*, Einaudi 2017; *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Bollati Boringhieri, Torino 2017.

### *Franco Ippolito (Italia)*

Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli. Presidente di sezione e già Segretario generale della Corte Suprema di Cassazione. È stato Segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati, presidente di Magistratura Democratica, presidente dell’Associazione Italiana Giuristi Democratici, membro del Consiglio Superiore dei Magistrati e Direttore generale dell’organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia. È autore di saggi e docente, in corsi nazionali e internazionali di diritto costituzionale e di ordinamento giudiziario. Ha partecipato a numerose missioni internazionali in Europa e America Latina (Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Messico e Perù).

### *Francesco Martone (Italia)*

Membro del Tribunale Permanente dei Popoli. Le sue aree di lavoro e di interesse riguardano migranti, globalizzazione, pace e disarmo, diritti umani e giustizia ambientale. Attualmente è portavoce della rete In Difesa Di, per i diritti umani e chi li difende. È stato per due legislature senatore della Repubblica, membro della Commissione esteri e segretario della Commissione diritti

umani. Dal 1988 al 1995 ha lavorato per Greenpeace International, di cui è stato presidente per tre anni. Ha fondato e coordinato la Campagna per la riforma della Banca mondiale ora Re:common. Ha lavorato dal 2008 al 2016 per l'ong inglese Forest Peoples Programme ed è consulente per la Tebtebba Foundation. Fa parte del consiglio nazionale di Un Ponte per e di Transform! Italia e attualmente collabora con il Transnational Institute di Amsterdam sui temi della restrizione degli spazi di agibilità per società civile e movimenti sociali.

*Luis Moita (Portogallo)*

È professore di Relazioni internazionali presso l'Università Autonoma di Lisbona, dove è direttore del centro di ricerca OBSERVARE che pubblica un annuale e una rivista scientifica semestrale JANUS.NET, e-journal of International Relations. Per 15 anni ha diretto l'ong portoghese CIDAC, Centro di informazione e documentazione Amilcar Cabral. Collabora con la Fondazione Basso e con il Tribunale Permanente dei popoli dagli anni 80. È membro fondatore del Consiglio portoghese per i rifugiati.

*Philippe Texier (Francia)*

Già consigliere della Corte di cassazione francese, è stato dal 1997 al 2012 membro del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e presidente dal 2008 al 2009. È stato esperto indipendente della Commissione per i diritti umani di Haiti dal 1988 al 1990 e direttore della missione delle Nazioni Unite in Salvador, ONUSAL (1991-1992). È vice-presidente del Tribunale Permanente dei Popoli.

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

### I. Origini di questa Sessione

Tutta la lunga e intensa storia del Tribunale Permanente dei Popoli ([www.permanentpeopletribunal.org](http://www.permanentpeopletribunal.org)) - finalizzata, dalla sua fondazione nel 1979 a Bologna, a essere strumento al servizio dei popoli, per il riconoscimento, la restituzione, l'affermazione dei diritti e la denuncia delle loro negazioni, violazioni e mancanza di protezione da parte delle giurisdizioni delle istituzioni nazionali e internazionali - costituisce il retroterra di questa Sessione i cui obiettivi e la cui metodologia di lavoro coincidono in modo esemplare, e drammaticamente attuale, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli (Algeri, 1976), che rappresenta quello lo statuto sostanziale e la stessa legittimazione del TPP:

- essere tribuna di visibilità, presa di parola, restituzione della piena dignità di soggetti di diritto alle vittime di violazioni;
- partecipare, con gli strumenti del diritto, alle lotte per la ricerca e l'affermazione, concreta e di principio, dell'autodeterminazione nell'accesso e nell'esercizio dei diritti fondamentali previsti nel diritto internazionale;
- identificare e denunciare i vuoti del diritto esistente e delle sue derive storiche e istituzionali, nei valori di riferimento e nelle pratiche, in vista di una sua riformulazione, prioritaria e urgente, per essere garante di vita e dignità per individui e popoli emarginati e relegati alla condizione di espulsi, vittime nelle realtà nazionali e globali controllate da poteri forti, capaci di sottrarre la legalità a qualsiasi controllo di legittimità sostanziale e gli esercizi del potere a qualsiasi giurisdizione che abbia come riferimento il rispetto sostanziale dei diritti umani.

Il lungo e articolato atto di accusa presentato da più di 100 associazioni e organizzazioni internazionali nella richiesta di Sessione recepita dal TPP nella Sessione inaugurale di Barcellona il 7-8 luglio 2017, fotografa efficacemente la trasformazione tragica di uno dei diritti fondanti della democrazia e della convivenza civile, il migrare, in un delitto che esprime in maniera emblematica la fase politica, giuridica e culturale che vive l'Europa: il capovolgimento delle gerarchie, valoriali e operative, che con accelerazioni progressive negli ultimi anni, ha visto la marginalizzazione delle categorie costitutive del diritto costituzionale e internazionale, in nome di politiche securitarie dominate e dipendenti da interessi economici e finanziari, con produzione di scenari generalizzati di emergenza e di guerra, al di là di quelli delle guerre armate.

In questo quadro globale, i 'migranti', nelle più diverse regioni e per le più diverse cause, non sono più una realtà sporadica, frammentata, senza identità o definibile secondo l'una o l'altra categoria amministrativa: possono essere solo definiti come un vero e proprio popolo, trasversale e trasversalmente portatore di un'identità, che non può essere descritta o attribuita, al negativo, come assenza di appartenenza ad uno Stato, ma esige il riconoscimento di un diritto positivo, fondato

sulla sussistenza di una realtà nuova, espressione, apparentemente provocatoria, ma ineludibile, di una civiltà di diritto a misura della realtà di oggi e del futuro.

La rilevanza specifica di questa Sessione è ulteriormente rappresentata dal fatto che le domande poste dal popolo dei migranti, con la tragicità cronica dei morti e delle negazioni di dignità, sono formulate alle frontiere e nel cuore stesso di quell'Europa che si dichiara da sempre culla e garante dei diritti umani.

Da tutto ciò deriva l'urgenza di una tribuna per il popolo dei migranti, che formula, per un verso, una domanda di identità non semplicemente umanitaria, ma di cittadinanza piena, e per altri verso, costituisce un interpello di verifica per la stessa Unione europea e per i suoi Paesi membri, a cominciare dall'Italia della loro capacità di democrazia legittima, in quanto concretamente garante universale dei diritti umani.

## **II. Quadro operativo della Sessione**

Secondo il programma definito a Barcellona, il percorso del TPP si articola in una serie di hearings, tra loro complementari, che esplorano in modo specifico, ma con criteri comparabili, il quadro delle violazioni dei diritti umani e dei popoli che si verificano nelle diverse aree del complesso quadro geopolitico e istituzionale delle migrazioni, per documentarne esistenza, gravità, responsabilità e per identificare piattaforme e percorsi di resistenza e di innovazione nella definizione di risposte giuridicamente, socialmente, culturalmente necessarie e praticabili.

Come previsto dal suo Statuto, il TPP ha convocato la Sessione di Palermo sulla base di una richiesta di una straordinaria molteplicità di espressioni della società civile, attive in modo autonomo nel campo delle migrazioni in Italia. A partire dalla realtà di Palermo (con funzioni di coordinamento operativo, insieme con la segreteria del TPP) e delle altre espressioni siciliane più coinvolte nella "frontiera" meridionale, sono ben 95 le organizzazioni nazionali che si sono rivolte al TPP.

L'atto di accusa è stato notificato, secondo le modalità e i tempi previsti nello Statuto del TPP, alle competenti autorità dell'UE e del Governo Italiano (al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'interno), con l'invito a partecipare alle udienze pubbliche del TPP, esercitando, nelle modalità da essi scelte, il diritto di difesa .

Le udienze pubbliche del TPP, si sono svolte secondo il programma allegato. Secondo statuto, in assenza dei rappresentanti dell'UE e della Repubblica italiana le posizioni istituzionali rispettive, sono state documentate attraverso una ricognizione accurata dei documenti ufficiali, fino ai più recenti del mese di novembre, e messe a disposizione della Giuria al termine delle sedute pubbliche.

La sessione del TPP di Palermo è stata resa possibile grazie ad una serie molto diffusa di donazioni dalle organizzazioni che hanno sottoscritto la richiesta al TPP (con un particolare contributo da parte della Rete Radie' Resch, e di un collettivo Donne per I Diritti di Lecco), la ospitalità del Centro Diacolane "La Noce", Istituto Valdese, e del Plesso Didattico Bernardo Albanese, e soprattutto grazie al lavoro di volontarie/i, che lungo settimane hanno garantito tempo e disponibilità.

*La parte fattuale sarà oggetto della redazione definitiva*



## MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

**III.** Dai fatti esaminati e dalle testimonianze ascoltate, emerge la spoliazione progressiva dei diritti e della dignità delle persone che si manifesta lungo tutto il percorso migratorio, dalle condizioni nei luoghi d'origine, al viaggio, alla permanenza nei campi prima di cadere nelle mani di trafficanti, poi nel corso della traversata in mare. Chi viene respinto entra nell'inferno dei campi di detenzione legali o informali. Chi eventualmente arriva sul territorio italiano, termina in un hotspot, dove le sue possibilità di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato sono affidate al caso o alla fortuna.

Da quanto esposto in precedenza risulta evidente come la responsabilità sia frantumata. Di questa frantumazione si fa spesso un profitto intenzionale. Diventa perciò difficile indicare con precisione chi è il colpevole, chi deve rispondere. L'opinione pubblica ne viene disorientata. La concatenazione, la sequela, è talmente lunga, complicata, occulta, che quasi sempre si perde il nesso. Questo non permette di risalire a chi ha le maggiori responsabilità e spinge invece a fermarsi agli aguzzini più manifesti e ovvi, ad esempio le guardie libiche, ai "trafficanti" o agli "scafisti", figure di quella zona grigia di cui spesso, loro malgrado, fanno parte gli stessi migranti. Le testimonianze sugli "scafisti forzati" sono state particolarmente significative. I cittadini dei paesi europei si sentono perciò del tutto sollevati da ogni responsabilità. Per un perverso meccanismo, oramai frequente, vengono rovesciati i ruoli della vittima e del persecutore. Il migrante viene presentato come il primo colpevole, quello su cui ricade la colpa originaria, semplicemente per essersi mosso e aver così disturbato l'ordine degli Stati. La migrazione viene infatti vista come una devianza. Colpevoli sono eventualmente gli aguzzini libici, egiziani, tunisini, ecc. La colpa, però, si arresta ai confini africani o alle acque internazionali. Quasi a ribadire che sono loro i soli colpevoli. Al di là di quei confini sembra che nessuno sia colpevole. Tanto meno i governi dei paesi europei e dell'UE. Lasciar morire in mare, nei campi di internamento, lasciar compiere ogni sorta di violenza, è colpa.

Decisivo in tale contesto il ruolo dei media. Sebbene molti abbiano contribuito a informare correttamente, a portare alla luce violenze e soprusi, tuttavia nel discorso politico-mediatico il migrante è stato rappresentato come un "clandestino", pericoloso, un invasore, un potenziale terrorista. Spesso svuotate del loro contenuto, le parole sono state piegate a designare il contrario. L'ospitalità" sembra conservare ormai un senso solo nella morale privata o nella fede religiosa. Sottratto il suo valore politico, è diventata sintomo di sprovveduto buonismo, mentre la "politica dell'accoglienza" è stata piegate a designare l'opposto, cioè una politica dell'esclusione e del respingimento, una gestione poliziesca dei flussi migratori, un controllo delle frontiere. Se l'altro è contagio, infezione, contaminazione, la paura è il vincolo che regge la comunità, l'accoglienza è impossibile. E'giunto il momento di invertire la rotta, e rivendicare il diritto di migrare "ius migrandi" ed il diritto all'accoglienza come diritti umani fondamentali.

### **IV. Per il diritto di migrare, per un diritto all'accoglienza**

L'Unione europea e gli Stati membri forniscono continue giustificazioni al rimprovero d'ipocrisia e d'incoerenza mosso all'Occidente quando, da un lato, proclamano l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti fondamentali e, dall'altro, adottano politiche che tali diritti ignorano o calpestano.

Per il Sud del mondo (e dovremmo abituarci a guardarci anche con gli occhi dei migranti, che si mettono in viaggio verso l'Europa) è intollerabile che il potere politico ed economico europeo dimentichi di avere brutalmente utilizzato la grande costruzione del diritto delle genti (Francisco de Vitoria, Alberico Gentili) - nella quale un posto di assoluto rilievo era conferito allo *ius migrandi*, allo *ius commercii* e allo *ius communicationis* degli europei - per legittimare la Conquista delle Americhe e il genocidio degli indios. Oggi si ribaltano i principi allora affermati e, contro i migranti provenienti dall'America latina, dall'Africa e dall'Asia, si riscopre il pensiero di Bartolomeo de Las Casas che nei Tesori del Perù - proprio opponendosi a Vitoria al fine di contrastare la legittimità della Conquista e del genocidio - scriveva che "ogni popolo o nazione o il re che la rappresenta può, per diritto naturale, interdire agli stranieri di qualunque nazione l'accesso al suo territorio ove ritenga che questo rappresenti un pericolo per la patria".

Al di là dello stretto problema giuridico sull'esistenza o meno di simmetria tra diritto di emigrare e diritto di immigrare, non si può ignorare l'ipocrisia di affermare il diritto a lasciare il paese di origine e contestualmente negare quello di essere accolto dai paesi di destinazione, finendo con il condannare il migrante a un paradossale destino di permanente odissea per le acque del globo. Né, sul piano etico e politico, si può dimenticare che quelli di *espatrio*, di circolazione e di soggiorno, dopo essere stati per secoli riconosciuti come diritti naturali, sono stati proclamati nella seconda metà del Novecento come diritti umani fondamentali nelle Carte nazionali e nei Trattati internazionali.

Se "ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio" (art. 12.2 Patto int.le diritti civili), se il diritto al lavoro "implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita" (art. 6.1 Patto int.le diritti economici e sociali), come si può ritenere giustificata la chiusura delle frontiere, che contraddice clamorosamente il diritto, inalienabile, di lasciare il proprio paese per libera scelta o, a maggior ragione, per necessità di sopravvivenza al fine di procurarsi una possibilità di vita?

Nessuna politica di chiusura da parte dell'Europa, la cui opulenza (come quella di tutto l'Occidente sviluppato) si è costruita con un sistema economico predatorio delle risorse del Sud del mondo, può considerarsi legittima né politicamente ed eticamente giustificabile sino a quando l'Unione europea non s'impegnerà nella realizzazione di un altro modello economico mondiale che consenta uno sviluppo dei paesi da cui oggi, per necessità, i migranti fuggono, consapevolmente accettando il rischio di morire affogati nel Mediterraneo rispetto alla certezza di morire affamati nella propria terra.

L'esigenza, spesso forzata, di migrare va riconosciuta come un diritto inalienabile cui deve corrispondere una adeguata accoglienza. Il cinismo securitario e lo sciovinismo del benessere, il sovranismo oltranzista alimentano la xenofobia populista e finiscono per minare dal fondo la democrazia. Non è oramai possibile una cittadinanza murata, immobile e chiusa entro le frontiere. È tempo di aprirsi non solo a un'etica della prossimità, ma anche a una politica della coabitazione.

Reclamare la libertà di movimento in una forma astratta vuol dire non solo ridurre la migrazione, alla pedestre piattezza della circolazione, ma anche trascurare completamente il tema decisivo dell'accoglienza. Basterebbe allora eliminare le barriere in modo che ognuno sia libero di muoversi in un pianeta inteso come un agevole spazio di scambio, un immenso mercato di scelte e opportunità accessibili a tutti. Chi ha subito le sevizie della guerra, chi ha sopportato la fame, la miseria, non chiede di circolare liberamente dove che sia; spera piuttosto, al termine del suo cammino, di giungere là dove il mondo possa di nuovo essere comune. Non pretende di unirsi alla comunità dei cittadini del mondo, ma si aspetta di poter coabitare con altri. Un altro modo di intendere la comunità è possibile.



Migrare è un atto politico e esistenziale. Lo ius migrandi è il diritto umano del nuovo millennio che, sostenuto dall'associazionismo militante, dai movimenti internazionali e dalla opinione pubblica sempre più avvertita e vigile, richiederà una lotta pari a quella per l'abolizione della schiavitù. Ma non c'è diritto di migrare senza l'ospitalità intesa non nel senso riduttivo di semplice diritto di visita, bensì come diritto di residenza.

## **VI. Crisi dei migranti o crisi dell'Europa?**

La gestione delle migrazioni appare essere paradigmatica della più generale tendenza in atto verso una modifica sostanziale del modello di democrazia vigente in occidente, fondato sulla divisione dei poteri e il controllo parlamentare degli esecutivi. Perché è soprattutto in questo campo che si è consolidata la pratica di decisioni assunte da una molteplicità di organismi che non rispondono a nessuno pur essendo il loro operato di rilevantissima importanza, perché implica diritti umani imprescindibili, trattati internazionali, interventi militari che possono produrre conflitti bellici di larga portata.

Il deterioramento del sistema democratico garantito dalle Costituzioni del secondo dopoguerra è processo avviato ormai da parecchi decenni, da quando ebbe inizio, nel 1973, la prima lunga crisi postbellica che portò alla fine della convertibilità del dollaro in oro e alla modifica degli equilibri che erano stati fissati con gli accordi di Bretton Woods. Proprio le insorgenti difficoltà del sistema, e i mutamenti indotti dalla sempre più accentuata e de-regolarizzata globalizzazione che ne seguì, portarono ad affermare esplicitamente la necessità di decisioni più rapide ed efficienti, sottratte alle lentezze proprie delle democrazie parlamentari (Vedi il Manifesto della Trilateral Commission, fondata a Tokio nello stesso anno). Di qui la cessione sempre crescente di decisioni pur di grande rilievo a organismi esecutivi, ad esperti formalmente "neutri", sottratte alla politica, vale a dire al dibattito e al controllo democratico parlamentare che dovrebbe presidiare ogni scelta dei governi. Via via sempre più sostituiti da quella che con termine ormai diffuso viene chiamata "governance", che è quella che designa la gestione di banche o imprese private, diversissima dal termine governo, che fonda la legittimità dei suoi atti sulla sovranità popolare di cui è l'espressione.

Il conflitto fra i diritti umani universali e la spartizione del mondo in Stati-nazione segna la nostra epoca. A dettare legge è ancora il principio di sovranità dello Stato che fa della nazione la norma e della migrazione la devianza e l'irregolarità. I diritti del migrante, a cominciare dalla sua libertà di muoversi, urtano contro la sovranità statale che si esercita sulla nazione e sul dominio territoriale. Perciò il migrante viene rappresentato come un intruso, un fuorilegge, un illegale; con il suo migrare sfida la sovranità, infrange il nesso, molto discutibile, fra nazione suolo e monopolio del potere statale. Pur di riaffermare la propria sovranità lo Stato lo ferma alla frontiera ed è per questo disposto a violare i diritti umani. Luogo eminente del fronteggiarsi e dello scontro, la frontiera diventa non solo lo scoglio contro cui naufragano tante vite, ma anche l'ostacolo eretto contro ogni diritto di migrare.

Questa contraddizione è tanto più stridente nel caso delle democrazie sorte storicamente proclamando i Diritti dell'uomo e del cittadino. Le migrazioni portano alla luce un dilemma costitutivo che incrina al fondo le democrazie liberali: quello tra la sovranità statale e l'adesione ai diritti umani. Nei lacci di questo doppio vincolo si dibatte oggi la democrazia. Non è difficile intuire perché, in tale contesto, l'ospitalità venga snaturata e diventi anzi ostilità. I diritti umani degli stranieri vengono sospesi dalla contabilità amministrativa della "governance", mentre sono sostenuti con forza soltanto i pur sacrosanti diritti dei cittadini. Non per caso nel dibattito pubblico

gli interrogativi intorno alla cosiddetta “crisi migratoria” ruotano solo intorno ai modi di governare e regolare i “flussi”.

La riprova dell'esclusivo fine di blocco delle migrazioni è data dalla assenza di previsioni o predisposizione di canali di ingresso legali e sicuri, pur nella consapevolezza, come risulta da tutte le agenzie internazionali, che le migrazioni costituiscono fenomeni strutturali che non si possono governare con muri materiali o giuridici.

Se lo stravolgimento strisciante del nostro modello di democrazia è pericoloso in generale, tanto più lo è se applicato al problema delle migrazioni, un fenomeno irreversibile in un mondo dove capitali, merci e informazioni circolano sempre più celermente e liberamente ed è impensabile che solo gli esseri umani non possano. Un processo destinato a mutare nel profondo le nostre società sempre più multietniche e per questo obbligate a rivedere lo stesso tradizionale concetto di cittadinanza.

## **VII. Reati penali e crimini di sistema**

Per i fatti emersi nell'istruttoria compiuta dal Tribunale, possono profilarsi diversi livelli di responsabilità: innanzitutto quella dell'Unione europea e/o dello Stato italiano e poi quella di determinati esponenti istituzionali che hanno siglato accordi con fazioni libiche che hanno commesso e continuano a commettere atroci delitti nei confronti dei migranti (nei campi di detenzione e nelle fasi di trasporto in mare).

Tali responsabilità vanno distinte a seconda che riguardino complicità per le torture in Libia e i respingimenti verso la Libia ovvero le migliaia di migranti morti e scomparsi negli ultimi anni nel Mediterraneo.

Per le prime sono più agevolmente individuabili condotte dello Stato e degli individui di cooperazione consapevole nei crimini commessi in Libia (rappresentate quanto meno dalle forniture di risorse economiche e materiali). Sui profili di responsabilità dello Stato italiano per complicità è recentemente intervenuto il report di Amnesty International del dicembre 2017, che motiva le ragioni per cui può affermarsi, alla luce dei principi del diritto internazionale consuetudinario, che sussiste una responsabilità dello Stato a titolo di concorso nei crimini commessi dalle forze militari libiche a cui l'Italia presta assistenza finanziaria e strumentale.

Né vi sono ostacoli tecnici insormontabili (in termini di causalità e di consapevolezza e, fatta salva, ovviamente, l'individuazione di fatti precisi integranti fattispecie penali, sul piano interno costituenti reati ministeriali, ex art. 96 Cost.) per delineare una responsabilità penale concorsuale dei vertici istituzionali che hanno realizzato politiche da cui sono derivate gravi violazioni del diritto alla vita e all'incolumità dei migranti: il dopoguerra è stato segnato proprio dal riconoscimento che degli omicidi e delle torture compiute in contesti bellici devono rispondere non solo gli Stati, ma le persone che ne sono responsabili, anche ai più alti livelli istituzionali.

Molto più complesso e tecnicamente arduo è incasellare nel diritto penale esistente il crimine di “lasciar morire in mare”, in cui la condotta illecita dei vertici istituzionali non consiste nell'aver tenuto delle condotte positive, ma in condotte omissive in presenza di un preciso dovere giuridico, nell'aver omesso di attivarsi in modo adeguato davanti a conseguenze tragiche che erano perfettamente prevedibili ed evitabili.

Si tratta di complesse questioni e problemi che eventualmente affronteranno i competenti titolari dell'azione penale, a livello nazionale o internazionale.

Per quanto interessa la nostra odierna competenza, in assenza di un univoco consenso sulla definizione di popolo, si rileva che i diritti dei popoli (per come indicati nella Carta di Algeri, che costituisce la base normativa di questo Tribunale) e attraverso tali diritti i popoli stessi, sono identificati essenzialmente dalle violazioni e dalle aggressioni, che derivano non soltanto da azioni ed omissioni imputabili a ben determinati soggetti, ma anche più in generale alla perdita di senso della politica a vantaggio del mercato, alla crescita abnorme delle disuguaglianze, all'esclusiva considerazione dei profitti con abbandono e compressione dei diritti umani, civili e sociali delle persone; dalle guerre e dai massacri subiti nell'incapacità inerte degli organismi internazionali; dalle devastazioni ambientali, di cui subiscono gli effetti soprattutto i popoli più poveri, provocate da uno sviluppo industriale privo di limiti e controlli; dalle atrocità e dalle tragedie, per tornare alla questioni di cui ci stiamo occupando, che si consumano quotidianamente nel Mediterraneo e attorno al Mediterraneo in danno dei migranti costretti a lasciare i loro paesi per guerra, fame e invivibilità ambientale.

Si tratta di evidenti violazioni di diritti fondamentali, che non sempre sono qualificabili in una fattispecie di diritto penale né sempre imputabili, come le fattispecie penali richiedono, a soggetti determinati. Si tratta di aggressioni per le quali non è agevole configurare tutti i requisiti garantisti del diritto penale: dal principio della responsabilità personale al principio di determinatezza dei fatti punibili. Esse, per gli effetti devastanti sui diritti fondamentali di un numero indefinito di persone e di intere collettività costituiscono indubitabilmente crimini, che si possono definire "di sistema" perché costituiscono gli esiti violenti di meccanismi prodotti dal dominio del sistema economico e politico.

Su questi crimini di sistema si concentra l'attenzione del Tribunale Permanente dei Popoli, che è appunto un tribunale d'opinione, la cui funzione principale è mobilitare l'opinione pubblica contro le violazioni massicce dei diritti dei popoli facendo assumere consapevolezza del loro carattere criminale.

Il TPP non è infatti tenuto, come lo sono invece i tribunali penali nazionali e internazionali, a delimitare il proprio ambito di indagine e giudizio solo in relazione al diritto penale sancito a livello nazionale e internazionale, ma può includere nella propria competenza violazioni sistemiche dei diritti dei popoli che non integrano direttamente o esclusivamente fattispecie penali di diritto positivo.

Anche per le leggi e le normative secondarie, che in Italia, come in molti altri paesi dell'UE, sono state adottate contro l'immigrazione, pur non essendo possibile configurare nella loro approvazione un reato penale, esse ben possono e devono essere indicate come responsabili del massacro prodotto dalle chiusure e dai respingimenti alle frontiere degli immigrati.

La definizione di 'crimine di sistema' riguarda soprattutto la responsabilità dell'UE nell'attivare una politica globale di lotta contro l'immigrazione clandestina e comportamenti omissivi di controllo delle frontiere, con l'obiettivo di mantenere i migranti il più possibile lontano dalle frontiere europee.

Questa politica ha provocato, direttamente e indirettamente, morti senza numero di migranti che tentavano di entrare per vie irregolari nell'UE, al fine di sfuggire alla repressione, alla guerra o alla miseria, ovvero per tentare di esercitare il loro diritto ad una vita degna. È la stessa politica che ha condannato alla tortura coloro che venivano intercettati, per mare o per terra, e quindi imprigionati e sottoposti a violenze e violazioni di ogni tipo, diventate tristemente 'normali', nel loro essere degradanti o inumane.

La imputazione del concetto di crimine di sistema all'UE non dispensa certo tuttavia dal considerare la responsabilità di ciascuno degli Stati europei, sia per non aver rispettato gli obblighi di soccorso,

sia per essere stati direttamente complici di comportamenti di tortura, maltrattamenti, rischi gravi di morte, anche attraverso un aumento di questi crimini con le politiche di chiusura delle frontiere. Si deve dunque riconoscere ed affermare, una duplice responsabilità: dell'Unione europea e di ciascuno degli Stati.

---

## DISPOSITIVO

Più specificamente, il Tribunale Permanente dei Popoli, riunito nella sessione di Palermo dal 18 al 20 dicembre 2017 – considerati i molteplici elementi di prova testimoniale emersi e i documenti acquisiti, valutati gli atti ufficiali italiani e dell'Unione Europea, preso atto delle dichiarazioni rese dai vertici del Governo in replica o risposta ai rilievi formulati in più sedi, anche da parte di esponenti delle Nazioni Unite – valuta che:

- le politiche dell'Unione Europea sulle migrazioni e l'asilo, a partire dalle intese e dagli accordi stipulati tra gli Stati dell'Unione Europea e i Paesi terzi, costituiscono una negazione dei diritti fondamentali delle persone e del popolo migrante, mortificandone la dignità definendoli “clandestini” e “illegali” e ritenendo “illegali” le attività di soccorso e di assistenza in mare;
- la decisione di arretrare le unità navali di Frontex e di Eunavfor Med ha contribuito all'estensione degli interventi della Guardia costiera libica in acque internazionali, che bloccano i migranti in viaggio verso l'Europa, compromettendone la loro vita e incolumità, li riportano nei centri libici, ove sono fatti oggetto di pratiche di estorsione economica, torture e trattamenti inumani e degradanti;
- le attività svolte in territorio libico e in acque libiche e internazionali dalle forze di polizia e militari libiche, nonché dalle molteplici milizie tribali e dalla c.d. “guardia costiera libica”, a seguito del Memorandum del 2 febbraio 2017 Italia-Libia, configurano - nelle loro oggettive conseguenze di morte, deportazione, sparizione delle persone, imprigionamento arbitrario, tortura, stupro, riduzione in schiavitù, e in generale persecuzione contro il popolo dei migranti - un crimine contro l'umanità;
- la condotta dell'Italia e dei suoi rappresentanti, come prevista e attuata dal predetto Memorandum, integra concorso nelle azioni delle forze libiche ai danni dei migranti, in mare come sul territorio della Libia;
- a seguito degli accordi con la guardia costiera libica e nell'attività di coordinamento delle varie condotte, gli episodi di aggressione denunciati dalle ONG che svolgevano attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, sono ascrivibili anche alla responsabilità del governo italiano, eventualmente in concorso con le agenzie europee operanti nello stesso contesto;

---

- l'allontanamento forzato delle navi delle ONG dal Mediterraneo, indotto anche dal “codice di condotta” imposto dal governo italiano, ha indebolito significativamente le azioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare e ha contribuito ad aumentare quindi il numero delle vittime.

---

---

## RACCOMANDAZIONI

### IL TRIBUNALE:

- Chiede una moratoria urgente dell'attuazione di tutti quegli accordi che similmente all'accordo UE-Turchia, ed il Processo di Karthoum sono caratterizzati da assenza di controllo pubblico e dalla corresponsabilità nelle violazioni dei diritti umani fondamentali dei migranti.
- Invita il Parlamento Italiano ed il Parlamento Europeo a convocare urgentemente Commissioni d'inchiesta o indagine sulle politiche migratorie, gli accordi ed il loro impatto sui diritti umani, nonché sull'uso e destinazione di fondi destinati alla cooperazione internazionale, al fine di identificare e perseguire eventuali responsabili.
- Ritiene responsabilità specifica dei comunicatori e dei mass media di assicurare una corretta informazione sulle questioni migratorie, riconoscendo il popolo migrante non come una minaccia ma come titolare di diritti umani fondamentali.

Il Tribunale fa proprie e rilancia le proposte elaborate dalla relatrice speciale ONU sulle sparizioni forzate nel suo ultimo rapporto sulle sparizioni forzate nelle rotte migratorie (2017) nonché le richieste e raccomandazioni fatte da varie organizzazioni non governative, quali quelle contenute nell'ultimo rapporto di Amnesty International (dicembre 2017) sulla situazione in Libia.

\*\*\*

*Il Tribunale sottolinea in chiusura come quest'udienza e tutta la sessione non sarebbero state possibili senza l'impegno ed il contributo attivo delle organizzazioni, associazioni e collettivi che in Sicilia, Italia ed in Europa sono attive nella solidarietà, accoglienza, soccorso ai migranti e rifugiati, ed a quelle che si adoperano per la tutela dei loro diritti fondamentali. E che per questo sono attaccate, criminalizzate, delegittimate. Sono loro, assieme al popolo migrante, la linfa vitale del nostro lavoro. A loro la nostra riconoscenza e sostegno.*